

ALLEGATO

I rischi per incidente o crollo di una grande diga

Incidente rilevante

Per **incidente rilevante** si intende un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano in uno stabilimento industriale classificato a rischio dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105, in attuazione della direttiva comunitaria del 2012 sugli incidenti connessi con sostanze pericolose, e che provochi pericolo grave a persone e ambiente.

Per ogni stabilimento esiste un **Piano di emergenza interno (Pei)** contenente le misure di mitigazione dei danni all'interno dello stabilimento, e un **Piano di emergenza esterno (Pee)**, per i danni all'esterno.

Crollo di una grande diga

Per collasso di una grande diga si intende il crollo della struttura, la comparsa di danni alla diga o di fenomeni franosi che possono provocare un'onda di piena e la conseguente inondazione delle aree situate a valle.

Le grandi dighe sono regolamentate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 sull'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe.

Quando si verifica un rischio connesso alla tenuta strutturale di una grande diga si parla di **“rischio diga”**, che prevede una sequenza di quattro fasi di allerta (preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso).

Per ciascuna grande diga è stato approvato un **Documento di Protezione Civile (Dpc)** che contiene le indicazioni per l'attivazione del sistema di protezione civile, le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative e un **Piano di Emergenza Diga (Ped)**, con le aree potenzialmente interessate dall'eventuale crollo.